

Il diritto negato alla formazione in servizio

Le 150 ore per il diritto allo studio nacquero nel 1973, sulla scia del ciclo di lotte dei lavoratori di quegli anni, che portarono ad estendere un po' a tutte le categorie quel che a livello minimale era già paventato nella l. 300 del 1970, il cosiddetto Statuto dei Lavoratori. Per anni esse sono servite, anche nel comparto scuola, a completare la propria formazione, acquisire lauree e diplomi, abilitazioni, specializzazioni.

Da un po' di tempo questo diritto è stato di fatto, se non abolito, ampiamente ridimensionato. Ciò non è avvenuto abrogando leggi o disapplicando contratti: molto più semplicemente l'Amministrazione non fa in tempo utile i passaggi necessari a rendere fruibili le 150 ore dall'inizio di gennaio, differendoli nel tempo, anche di mesi. In questo modo chi ne ha bisogno e pure rientra per punteggio nel contingente deve rinunciare ai propri corsi oppure barcamenarsi con altre tipologie di permessi, aspettative, cambi di turno, finché ne ha a disposizione, cioè rinunciando ad altri diritti. Sicuramente in questo modo l'Amministrazione risparmia, a scapito di docenti ed ata.

Un altro istituto contrattuale, il comma 8 dell'art. 36 del ccnl 2024, riconosce ai docenti il diritto a cinque giorni per anno scolastico per frequentare iniziative di formazione, demandando però i criteri per la fruizione al confronto fra ds e rsu, cioè in ultima istanza fondamentalmente al ds. Nelle varie scuole, l'esito di questa contorta normativa è differente. Diverse scuole, va detto, rendono effettivamente fruibili tali giornate. Altre invece fissano criteri tali da inibire concretamente la possibilità per tutti. Facciamo un esempio: se in una scuola con duecento docenti, anche ammettendo (e così certamente non è) che i corsi fossero spalmati per tutti i giorni di lezione, non potrebbero essere meno di cinque i docenti che ogni giorno dovrebbero poter avere accesso a tale possibilità. Diversamente, il confronto fra ds e rsu diverrebbe una maniera surrettizia di modificare in senso negativo, a livello di istituto, lo stesso ccnl, obbligando i docenti colpiti al contenzioso per veder riconosciuto il proprio diritto. Quote inferiori ai 10/15 docenti vanno in tal senso. In altre scuole ancora, la cosa si risolve ancor più semplicemente: le rsu tacciono, il confronto di fatto non avviene, il ds si arroga il potere di decidere chi possa avere il permesso e chi no in base a proprie valutazioni ... Anche qui prevalgono logiche di risparmio, sostenute pure dalla restrizione alla nomina di supplenti previste dalla Legge Finanziaria 2026.

Mentre questi tipi di formazione, quelli che il docente fa in rapporto alle reali necessità del proprio lavoro, con motivazione, vengono ostacolati, viene invece forzata una formazione staccata dalla pratica quotidiana, ideologica, volta a omogeneizzare il processo educativo su canovacci decisi dall'alto con spinte fortemente di pensiero unico, anche attraverso lo sciagurato ccnl del 2024 (e varie circolari ministeriali tipo pnrr) che destina alla formazione obbligatoria tutte le ore residue delle attività funzionali. Al contempo si censurano iniziative volte a portare nella scuola le tematiche più legate all'attualità, alla solidarietà, a punti di vista differenti da quelli imposti.

Di fronte a questo scempio, rivendichiamo il valore della libertà di insegnamento e dell'utilizzo delle opzioni di minoranza, anche nell'ambito della formazione.



Cobas scuola Romagna
vicolo Sant'Agata 17, Ravenna
tel 054436189